

*Capo IV*

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE

## Art. 20.

*Disposizioni transitorie*

1. Gli obblighi a carico dei titolari dei contatori, previsti in particolare dagli articoli 8 e 12, sono differiti rispettivamente di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, quanto a quelli direttamente o indirettamente connessi alla sottoposizione a verifica periodica, e di sei mesi dalla medesima data, relativamente a quelli di semplice comunicazione alla Camera di commercio di dati ed informazioni non connessi a tale verifica.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2013

*Il Ministro: ZANONATO*

Visto, *il Guardasigilli: CANCELLIERI*

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2013  
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 148

ALLEGATO I  
(Articolo 4, comma 1; articolo 8, comma 1)

PERIODICITÀ DELLA VERIFICA DEI CONTATORI  
DELL'ACQUA E DEI CONTATORI DI CALORE

| Tipo di strumento  |
|--|
| Contatori dell'acqua:<br>Contatori dell'acqua meccanici : entro 10 anni<br>Contatori dell'acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni  |
| Contatori di calore:<br>Contatori di calore con portata $Q_p$ fino a 3 m <sup>3</sup> /h<br>a) con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni<br>b) con sensore di flusso statico: entro 9 anni<br>Contatori di calore con portata $Q_p$ superiore a 3m <sup>3</sup> /h<br>a) con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni<br>b) con sensore di flusso statico: entro 8 anni |

